



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

(Settore Commercio)

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050

Tel.0331.614026 fax 0331.612.514 e.mail: polizia.gm@libero.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

Approvato con delibera

C.C. n. 52 del 20/12/08

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di dehors.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l'autorizzazione abbia carattere stagionale.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Gorla Maggiore.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2 Tipologie e realizzazione dei dehors

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.
2. I dehors possono essere attrezzati esclusivamente nei modi seguenti:
 - a) con pedana poggiata sul suolo sulla quale potranno essere posizionati ombrelloni e fioriere; la pedana dovrà essere realizzata in legno o con altri materiali del tipo "a galleggiante" in modo da permettere il deflusso delle acque meteorologiche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili. Nei portici o gallerie commerciali, sulle vie pavimentate con materiale lapideo o porfido, il suolo dovrà essere lasciato a vista; eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinate a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitate al titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione.
 - b) Con parapetti o fioriere poggiare sulla pedana di cui al comma precedente in modo da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare interventi di ripristino del suolo pubblico che, qualora dovessero verificarsi, saranno a carico del titolare/gestore dell'esercizio di somministrazione. I parapetti e/o fioriere possono essere posizionati in modo continuo o discontinuo lungo il perimetro del dehors, mentre gli ombrelloni dovranno essere posizionati all'interno dell'area in modo da non sporgere oltre il perimetro della stessa.
 - c) In entrambe le tipologie l'Amministrazione Comunale nel centro storico (zona A), considerato il pregio della stessa, potrà richiedere al titolare/gestore dell'esercizio un piano delle essenze sia arbustive che arboree oltre che dei fiori da mettere a dimora tale da assicurare con la rotazione delle diverse fioriture la presenza di macchie di colore.

Art. 3 Ubicazione

Sul suolo pubblico è consentita l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente art. 2, comma 1. ad eccezione delle aree adibite a parcheggio, a quelle di carico e scarico e a quelle di uso tecnologico sia pubblico che privato. E' altresì consentita l'installazione di dehors anche nelle aree adibite a verde pubblico attrezzato se all'interno delle stesse sono previsti spazi appositamente destinati a tale uso.

Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito un passaggio minimo protetto di metri 1.20. Per occupazioni riguardanti marciapiedi o aree in zona A, la larghezza per il passaggio pedonale di cui sopra non può essere inferiore a metri 1.50.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
5. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
6. L'installazione dei dehors non può avvenire sulla carreggiata, tranne nei periodi di interruzione del traffico. In ogni caso l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detti spazi non devono essere superiori a mq 3,50,
7. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, con eventuali delimitazioni realizzate su un massimo di tre lati
9. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al precedente art. 2.
10. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.
11. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.

Art. 5 Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda da parte del titolare dell'attività all'ufficio di Polizia Locale.
2. La domanda in marca da bollo, per la realizzazione dei dehors di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità del richiedente
 - b) ubicazione dell'esercizio di somministrazione presso il quale viene chiesta la posa del dehors
 - c) dati dell'autorizzazione di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato
 - d) indicazione del periodo di occupazione del suolo pubblico
 - e) elaborato grafico in 3 copie in scala 1:100 nel quale, oltre alle caratteristiche della struttura, siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata. Dovranno prodursi planimetria dell'area, prospetti quotati e caratteristiche dell'installazione richiesta, con riferimenti all'edificio per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici documentati con foto. Tale documentazione dovrà essere esaminata dall'Ufficio Tecnico Comunale per il parere di competenza
 - f) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio
 - g) autocertificazione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subentro nella titolarità o gestione dell'attività.
3. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors è stabilita in 30 giorni.

Art. 6 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento di tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche come da Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28 marzo 2008
2. Per le prescrizioni generali inerenti la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 7 Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle 23.00 ed entro le ore 23.30 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors delle tipologie 5,6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1,2 e 3 dovranno comunque essere riavvolte durante la notte.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

Art. 8 Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dell'immobile ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehor. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed all'Amministrazione Comunale, la necessità di avere libero il suolo almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Per interventi a carattere d'urgenza l'onere della rimozione del dehor è in capo al concessionario.

Art. 9 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale.

Art. 10 Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehor addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 11 Durata delle concessioni

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors ha una durata di 6 (sei) mesi prorogabili di ulteriori 3 (tre) per una durata massima complessiva di 9 (nove) mesi per ogni anno solare, calcolati a far data dal primo rilascio.
2. Per l'eventuale domanda di proroga/rinnovo di dehor dovrà essere presentata presso l'ufficio di Polizia Locale apposita richiesta 15 giorni prima della scadenza. Qualora non siano stati rilevati durante il periodo di concessione elementi ostativi da parte degli organi preposti al controllo, il titolare, previo versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, potrà proseguire l'attività di gestione del dehor.
3. Qualora la richiesta di proroga/rinnovo sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione è da intendersi sostituita con autocertificazione da parte del titolare dell'attività, che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari precedentemente autorizzati.
4. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo al ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehor, addebitando le spese all'esercente.

Art. 12 Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. La concessione è sospesa quando:
 - a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 9.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento, quando:
 - a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - b) agli elementi ed alle strutture componenti il dehor siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c) le attività svolte nel dehor siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertata dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 13 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni autorizzate in precedenza.
2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art. 15 Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera.

Alla presente sono allegati:

- domanda di richiesta di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo
- richiesta di rinnovo di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo.
- planimetria con indicazione delle zone relative alla somministrazione di alimenti e bevande